

**CAMPAGNA  
ABBONAMENTI  
2019  
SOSTIENI  
IL TUO GIORNALE**

**Promozione  
a titolo onorifico:  
la domanda**

a pag. 7

**Mutui Inpdap  
per l'acquisto  
della casa**

a pag. 8

**Reperibilità  
del lavoratore  
in malattia**

a pag. 11



**IL NUOVO**

# Giornale dei Militari

**PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO**

Anno XXX - n. 11 NOVEMBRE 2018 - Euro 5,00 - SPED. IN ABB. POST. Tariffa a regime libero - [www.nuovogiornaledemilitari.com](http://www.nuovogiornaledemilitari.com)

## IL MINISTRO TRENTA ANNUNCIA NOVITA' PER IL PERSONALE

- TUTELA E DIRITTI SINDACALI • PROBLEMI NOIPA
- Mobilità
- Riordino delle carriere
- Rinnovo contratto
- Cessione giorni di licenza
- Riduzione Irpef  
sul trattamento accessorio

## REPORT DELL'ASSOCIAZIONE "CERCHIO BLU" SUICIDI: UN FENOMENO CHE ALLARMA

a pagina 4

## SOPPRESSIONE DEI REPARTI E INDENNITA' DI TRASFERIMENTO PRESUPPOSTI PER LA SUA PERCEZIONE

a pag. 9

## CORTE DEI CONTI DEL VENETO BOCCIATO IL RICALCOLO DELLA PENSIONE

a pag. 13

ALLOGGI

## Torna la "caccia" agli abusivi Casadiritto si mobilita

a pagina 5

COMMENTO A SENTENZA

## Blocco degli stipendi pubblici: la Consulta dalla parte degli equilibri di bilancio

a pagina 6

**CAMPAGNA  
ABBONAMENTI  
2019  
AFFRETTATI  
A  
RINNOVARE!**

IL MINISTRO TRENTA INCONTRA IL COCER

# Quali novità per il personale delle Forze Armate

- Mobilità
- Riordino delle carriere
- Tutela dei militari e diritti di associazione sindacale
- Rinnovo contratto
- Cessione giorni di licenza
- Personale in sovrappeso
- Risoluzione problemi NOIPA
- Riduzione Irpef sul trattamento accessorio

**L**il 13 novembre scorso in occasione dell'incontro con i delegati del Co.Ce.R. Interforze il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha fatto il punto dei prossimi provvedimenti che verranno presi per il personale militare.

Il Ministro ha toccato diversi punti, ribadendo poi che qualsiasi azione realizzata nel corso della sua amministrazione sarà ispirata da tre principi da lei ritenuti fondamentali: concretezza, rispetto e massima attenzione alle istanze del personale.

Quindi, vediamo, leggendo il suo discorso quali sono i cambiamenti in arrivo

L'intervento del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.

<<Desidero, in primo luogo, rivolgere il mio saluto alle Autorità presenti, nonché ai Delegati CoCeR del dodicesimo mandato che hanno, ormai da qualche mese, assunto su di sé l'onere e l'onore di rappresentare le istanze dei propri colleghi. Prima di affrontare le singole tematiche che ritengo possano essere di vostro interesse, desidero chiarire che la mia azione è e sarà ispirata da tre principi che ritengo fondamentali: concretezza, rispetto e massima attenzione alle istanze del personale.

Ed è per questo motivo che ci vediamo solo oggi, benché in più occasioni abbia avuto l'istinto di procedere a questo incontro: volevo, infatti, oltre che raccogliere le vostre legittime istanze, potervi dire qualco-

sa di concreto.

I cinque mesi passati dal mio insediamento sono stati contraddistinti da una intensa attività che ha permesso, pur in un periodo così breve, di raggiungere quelli che ritengo siano oggi buoni risultati, destinati a diventare in futuro indicatori dell'attenzione che credo fortemente il personale in uniforme meriti.

La prima istanza a cui credo debba essere data risposta concreta è quella di conciliare pienamente il servizio con le esigenze di vicinanza ai propri affetti. In tale contesto, ho inteso agire immediatamente sulla possibilità di ricercare nuove e concrete possibilità per garantire il ricongiungimento del personale militare ai propri nuclei familiari.

Al riguardo, reputo necessario, in primo luogo, definire i reali contorni della questione, indagando:

- l'ampiezza reale del fenomeno: definendo cioè quanti militari vogliono effettivamente riavvicinarsi al luogo di origine;

- il possibile grado di adattamento: individuando, cioè tra quelli che desiderano riavvicinarsi, quanti sarebbero disposti a permanere presso il reparto di attuale assegnazione, qualora fosse garantite risposte adeguate alle loro esigenze (alloggio, lavoro per il coniuge, assistenza familiare, ecc.).

Solo una volta acquisiti questi elementi, sarà possibile individuare risposte idonee alle criticità emerse, definendo più dettagliatamente:

- i possibili interventi a quadro normativo vigente e quindi di possibile immediata adozione;

- un piano di redistribuzione omogenea degli enti e reparti delle Forze Armate, prevedendo anche la creazione di strutture di supporto in grado di soddisfare le diverse esigenze del personale;

- un pacchetto di provvedimenti, anche di carattere normativo, che consentano un più efficace impiego del personale meno giovane, ipotizzando possibili linee di sviluppo anche in chiave dual/use;

- i costi sottesi alle diverse ipotesi formulate e le possibili forme di finanziamento interno (ove emergenti) ovvero esterne;

- i tempi necessari all'implementazione dei provvedimenti individuati.

Ho chiesto, quindi, allo Stato Maggiore della Difesa di avviare uno specifico studio, individuando provvedimenti, anche di carattere normativo, idonei al completo superamento delle criticità emerse. La questione mi sta molto a cuore e sarà mia cura aggiornarvi sugli sviluppi futuri.

Contemporaneamente abbiamo ormai quasi conseguito, in stretto coordinamento con il Ministero dell'Interno, la definizione della norma di delega per apportare provvedimenti integrativi/correttivi al riordino dei ruoli delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Credo sia, purtroppo, evidente a tutti che il Riordino implementato con i Decreti Legi-

slativi 94 e 95 del 2017 ha lasciato molte istanze inevase e non ha conseguito il pieno superamento delle criticità che la riforma del 1995 aveva determinato. Peraltro le Forze di polizia hanno avuto già modo di disporre di una delega per apportare provvedimenti integrativi/correttivi che non era stata accordata alle Forze armate. Preso atto delle esigenze manifestatesi, in primo luogo ci siamo dedicati al reperimento delle risorse necessarie, riuscendo ad appostare nel decreto legge "Sicurezza" 5 M€ e nel disegno della Legge di Bilancio ulteriori 70 M€. Successivamente, è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge di delega e contestualmente è stato proposto un emendamento con gli stessi contenuti nell'ambito del disegno di legge di conversione del citato decreto legge "Sicurezza", emendamento già approvato al Senato.

Con specifico riferimento alle questioni connesse al riordino dei ruoli, ho emanato, come sapete, lo scorso 23 ottobre, il decreto relativo al concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli marescialli per i cosiddetti "958". Al riguardo, voglio assicurarvi di essere a conoscenza dei timori del personale interessato per quanto attiene alle eventuali prove fisiche e ai trasferimenti connessi al cambio di grado. Sono convinta della necessità che anche in questo caso sia garantita omogeneità a livello interforze, evitando disparità di trattamento tra

gli appartenenti alle diverse Forze Armate e movimenti di personale che potrebbero apparire non necessari.

Sul fronte degli interventi normativi, abbiamo affrontato anche il dossier ancora aperto della così detta "coda contrattuale", infatti, come a voi ben noto, con la concertazione 2016-2018 erano stati di fatto previsti esclusivamente provvedimenti di natura economica, rinviando la definizione degli interventi di carattere normativo ad una fase successiva della concertazione, alla quale possono essere destinate le risorse residuali pari a 6,69 M€. Al riguardo, il Governo ha deciso, rompendo uno schema, consolidato negli anni scorsi che voleva la definizione della concertazione praticamente allo scadere del periodo di riferimento, di appostare, già con la Legge di Bilancio attualmente all'approvazione del Parlamento, le somme necessarie (210 M€) per l'avvio, già all'inizio del prossimo anno, della prossima concertazione relativa al triennio 2019-2021. Per quanto riguarda tali somme, desidero sottolineare qui la mia ferma volontà di agire principalmente su tre direttrici fondamentali:

- dedicare i 6,69 M€ della coda contrattuale alla previsione, nell'ambito del FESI, di specifiche maggiorazioni a favore di particolari categorie di personale, primi tra tutti i Volontari con oltre 17 anni di servizio;

**SEGUE A PAGINA 3**

NOVITA' PER I MILITARI

# Le priorità nell'agenda del Ministro della Difesa

## SEGUE DA PAGINA 2

– utilizzare le somme stanziare per l'avvio della nuova concertazione al miglioramento dei trattamenti economici accessori, partendo dai gradi più bassi e attribuendo concretezza alla specificità del personale del Comparto;

– ricercare attivamente ulteriori risorse per poter completare la concertazione 2019- 2021, relativamente alla parte del trattamento economico fondamentale.

Per quanto riguarda i possibili provvedimenti che potranno trovare spazio nella prossima concertazione, credo che un intervento necessario e, tra l'altro a costo praticamente nullo, sia quello della cosiddetta licenza solidale, la possibilità, cioè, di cedere i giorni di licenza maturati a favore di colleghi in particolari situazioni di bisogno.

Ulteriore problematica che mi è parsa da affrontare immediatamente è stata quella della razionalizzazione delle procedure connesse alla corresponsione al personale della Difesa del trattamento economico attraverso il sistema NoiPA. Il passaggio al sistema NoiPA ha comportato, infatti, numerose criticità a danno del personale militare della Difesa, rese più pesanti dalla frastagliata e complessa struttura della sua retribu-

zione. La maggior parte dei problemi emersi fino a qui sono, a mio parere, riconducibili ad una eccessiva rigidità delle procedure, talvolta anche interne alla Difesa, a fronte della pressante esigenza di aderenza e flessibilità imposta dalla struttura del trattamento economico del personale militare, che attribuisce un elevatissima valenza alla parte accessoria della retribuzione, determinata in massima parte da variazioni di posizione d'impiego, attività svolta, effettivo orario di lavoro, ecc. Sulla questione, sono stati da subito avviati contatti con le corrispondenti strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ottenendone la piena disponibilità ad individuare nuove misure gestionali e procedurali che, attraverso la periferizzazione dei diversi adempimenti amministrativi, consentirà di ottenere la necessaria elasticità e prontezza di risposta del sistema, sia in fase di determinazione del quantum stipendiale sia in fase di corresponsione effettiva delle competenze.

In tale contesto ci adopereremo per garantire al personale il pieno conseguimento dell'obiettivo che ci siamo posti, anche oltrepassando eventuali ostacoli interni di carattere ordinativo e funzionale.

Inoltre, abbiamo avviato l'iter per conseguire la defi-

scializzazione delle indennità accessorie per il personale sotto una determinata soglia di reddito. Come noto, l'intervento in questione è stato previsto dal decreto legislativo 95 del 2017 e consiste, sostanzialmente, nella riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali dovute sul trattamento economico accessorio di coloro che abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito annuo complessivo lordo di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. Tale beneficio interesserà complessivamente 99.156 unità di personale del Comparto sicurezza e difesa. In particolare, per la Difesa, i beneficiari per l'anno in corso saranno 77.704, di cui 66.856 appartenenti all'Esercito, alla Marina (comprese le Capitanerie di porto) e all'Aeronautica Militare e 10.848 all'Arma dei Carabinieri (compreso il ruolo forestali).

Abbandonando gli aspetti squisitamente economici, credo che un altro intervento da considerare degno di soddisfazione è dato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei ruoli del personale collocato in ausiliaria, avvenuta lo scorso 14 settembre. In tal modo, tutte le amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, potranno utilizzare il personale militare in ausiliaria nell'ambito del comune o della provincia di residenza in incarichi adeguati al ruolo e grado rivestito. La Direzione Generale per il Personale Militare sta ora compilando la relativa circolare interministeriale che disciplina le procedure operative.

Altra questione che ritengo da affrontare è quella della tutela dei militari colpiti da patologie in relazione all'esposizione ad agenti nocivi e di rischio ambientale durante il servizio. In passato, la questione è stata oggetto di approfondimento da parte di quattro Commissioni di Inchiesta Parlamentare. Tuttavia i provvedimenti individuati hanno consentito di affrontare solo parzialmente le diverse problematiche individuate. In tale quadro, saranno a breve avviati, a cura di uno speci-

fico tavolo tecnico costituito da rappresentanti di tutte le articolazioni della Difesa coinvolte nella trattazione della problematica, approfondimenti che consentano di definire un provvedimento normativo in grado di garantire la massima tutela possibile al personale e la definizione di procedure che permetteranno l'eliminazione del voluminoso contenitore creato sulla tematica.

Un ulteriore intervento è stato previsto per uniformare a livello interforze il trattamento dei casi di eccesso ponderale del personale. Ad oggi, solo l'Esercito si è dotato di una specifica direttiva per trattare i militari in condizione di sovrappeso, ovvero, di obesità più o meno grave. La relativa disciplina ha determinato, in sede di applicazione, l'emersione di alcuni effetti distorsivi che vanno dalla reale possibilità per il personale di perdere l'idoneità al servizio, con la conseguente perdita dello status di militare e, in alcuni casi, addirittura del posto di lavoro, sino all'utilizzo distorto degli strumenti individuati dall'Amministrazione per il rientro in valori di Indice di Massa Corporea, in particolare la licenza di convalida concessa in tali casi per un periodo sino a 180 giorni.

La situazione delineata mi ha indotto a chiedere allo Stato Maggiore della Difesa di emanare una propria direttiva volta ad indicare alle Forze Armate/Arma dei Carabinieri i criteri da seguire nell'emanazione di proprie circolari, tra i quali dovranno essere tenuti in opportuna considerazione l'età del militare, l'incarico assegnato, l'effettiva possibilità di praticare adeguata attività fisica, ecc. (nel contempo ho chiesto già di sospendere la vigenza delle direttive attualmente vigenti in materia).

Altra questione che ritengo debba essere affrontata con immediatezza è quella dell'attribuzione di un nuovo incarico agli Aiutanti di Sanità. La questione, che a quanto mi risulta riguarda solo l'Esercito, potrebbe comportare notevoli criticità sul fronte giudiziario, con particolare riguardo

all'esercizio abusivo della professione sanitaria. Ho chiesto ai miei Uffici di acquisire tutte le informazioni disponibili presso lo Stato Maggiore dell'Esercito. La questione sarà da me personalmente seguita.

Infine, veniamo all'argomento che probabilmente riguarda più da vicino le sorti degli organismi di Rappresentanza. Lo scorso 11 aprile, come sapete tutti, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto ai membri delle forze armate di costituire delle organizzazioni sindacali autonome, dichiarando parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale di un articolo del Codice dell'ordinamento militare che vieta ai militari di costituire o aderire ad associazioni a carattere sindacale. In esito a tale pronunciamento, ho emanato una specifica circolare che, a quadro normativo vigente, consente l'avvio delle procedure di costituzione e il riconoscimento delle Associazioni professionali tra militari a carattere sindacale. I prossimi passi dovranno riguardare la costruzione di un quadro normativo che disciplini compiutamente la materia ed in tale percorso è mia convinta opinione che la Rappresentanza Militare debba occupare un ruolo da protagonista, fornendo al Parlamento, nei modi previsti, il proprio fondamentale contributo per creare un sistema di rappresentanza dei lavoratori con le stellette che sappia contenere le esigenze di tutela con quelle connesse alla specificità del Comparto difesa e sicurezza.

Sia chiaro che non sono qui oggi per appuntarmi medaglie ma unicamente per darvi conto di quanto compiuto sino ad ora, per illustrarvi cosa ritengo necessario conseguire per il futuro e per raccogliere i vostri preziosissimi suggerimenti e le istanze ulteriori del nostro personale. Le sfide che ci attendono sono ardue e potremo, insieme, raggiungere i successi sperati e meritati solo se le nostre azioni future saranno ispirate alla franchezza, all'apertura mentale e sorrette da tanto coraggio. Grazie a tutti per l'attenzione."



IL REPORT DELL'ASSOCIAZIONE "CERCHIO BLU"

# Suicidi tra militari e Forze di Polizia: un fenomeno che allarma

di M. GUANTIERI

**F**orze dell'ordine: muoiono più da suicidi che per cause di servizio. Lo scorso anno sono morti con la propria arma di ordinanza 9 poliziotti e 5 carabinieri. 188 uomini e donne in divisa negli ultimi 5 anni, di cui 40 solo tra i Carabinieri. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, i dipendenti della Polizia di Stato caduti in servizio nell'anno 2016 (al 27 luglio) sono stati soltanto due, mentre i militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio nell'arco dello stesso periodo sono cinque, di cui due uccisi. I suicidi in seno all'Arma dei carabinieri sono 4 volte superiori al dato nazionale considerando la fascia di età tra i 20 ed i 60 anni. Nell'80% dei casi è stata utilizzata la pistola di ordinanza. I nuovi dati dell'Osservatorio Cerchio Blu sui suicidi nelle forze dell'ordine sono allarmanti. Una risorsa del Paese che vive sottopagata e senza diritti.

Si sparano con l'arma di ordinanza. Magari nel bagno della caserma dove prestano servizio. Com'è accaduto a Enrico di Mattia, Caporal maggiore dell'Esercito, morto suicida a Palazzo Grazioli lo scorso luglio. Oppure com'è accaduto a Livorno: un carabiniere di 51 anni originario di Massa si è sparato nel bagno del proprio ufficio. "Sconosciuti i motivi del gesto": questo si legge nel **quotidiano locale** che ne dà notizia. Eppure è il quarto militare che si uccide negli ultimi quattro mesi, in una scia di gesti estremi che coinvolgono in maniera trasversale tutte le forze armate. A febbraio, un altro Caporal maggiore si era tolto la vita sparandosi col fucile nel bagno del personale della fermata metro Barberini a Roma e, a dicembre dello scorso anno, un Granatiere di stanza a Spoleto si era impiccato durante il periodo di licenza. Tutto sembra suggerire che siano gesti da considerare isolatamente. Ma se guardiamo al dato complessivo, quello che accomuna le storie di questi uomini in divisa non è solo la loro tragica fine, la denuncia sulle loro condizioni di lavoro e su un sistema intoccabile di autocontrollo che vieta qualsiasi forma di imbarazzo sono all'ordine del giorno anche nei **forum non ufficiali dell'Esercito**. Tanto per far capire meglio la dimensione del fenomeno basti pensare che, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, i dipendenti della Polizia di Stato caduti in servizio nell'anno 2016 (al 27 luglio) sono stati soltanto due, mentre i militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio nell'arco dello stesso periodo sono cinque, di cui due uccisi.

I report dell'associazione **Cerchio Blu**, fondatrice dell'**Osservatorio dei suicidi all'interno delle Forze dell'Ordine (ONSFO)**, parlano chiaro. Tra il 2008 e il 2017, ultimo anno di cui sono disponibili i dati, sono stati 253 i poliziotti che hanno deciso di togliersi la vita, nell'80% dei casi con la propria arma di ordinanza. Con un picco nel 2014, quando i casi sono stati 39 in totale. Lo scorso anno sono morti con la propria arma di ordinanza 9 poliziotti e 5 carabinieri. 188 uomini e donne in divisa negli ultimi 5 anni, di cui 40 solo nell'Arma dei Carabinieri, i cui dati sono 4 volte superiori al dato nazionale considerando la fascia di età tra i 20 ed i 60 anni. Dodici Carabinieri solo nel 2015.

"Un numero preoccupante - spiega ad *Estreme Conseguenze* **Graziano Lori**, **Presidente dell'associazione Cerchio Blu** - perché la media dei suicidi della popolazione generale si aggira intorno a 5 casi ogni centomila abitanti, mentre per le Forze dell'Ordine il dato è praticamente raddoppiato: 9,8 casi ogni centomila appartenenti. Il nostro

Osservatorio non raggiunge i dati ufficiali. Nonostante l'esigenza ai fini statistici e di ricerca, in Italia questo non è ancora possibile. Da una prima superficiale comparazione di questi dati rispetto alle informazioni in nostro possesso, possiamo affermare che il nostro osservatorio stima mediamente circa il 45% dei suicidi in meno rispetto a quelli ufficiali del Corpo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Per questo motivo, anche su forte impulso da parte nostra in questi anni, sono state presentate alcune interrogazioni parlamentari per riuscire ad avere i dati ufficiali da parte delle organizzazioni di polizia".

Ebbene: 62 sono stati i suicidi tra gli agenti di Polizia (una media di 12 all'anno), 92 tra i Carabinieri (18), 45 nella Guardia di Finanza (9), 47 tra i poliziotti penitenziari (9) e 8 tra i militari del Corpo forestale. La fascia più colpita è quella

che va tra i 40 e i 49 anni. "L'età matura - osserva Lori - l'età che dovrebbe essere della pienezza lavorativa".

Nel biennio 2016 - 2017, secondo i dati di Cerchio Blu, i suicidi sono stati in tutto 52: 32 nel 2016 (in testa la polizia penitenziaria seguita dai Carabinieri) e 20 nel 2017, con un picco di 9 suicidi solo nella Polizia di Stato, seguiti ancora una volta a ruota dai Carabinieri. "Non c'è nessun atto d'accusa da parte nostra, i dati sono oggettivi, chiediamo che si cominci a prendere sul serio il fenomeno facendo ricerca. Troppo spesso - ragiona ancora Lori - si tende a sminuire il motivo del suicidio come problema personale/famigliare. Occorre, invece, a nostro parere, monitorare costantemente lo stato psicologico dell'appartenente alle Forze dell'Ordine, mediante una più incisiva azione del Servizio Sanitario e della figura dello psicologo che, a tutt'oggi, trova ancora scarso accreditamento nei confronti del personale".

SCRITTO DALLA PARTE DELLE VITTIME

## Un giorno per la memoria. Un libro contro la camorra

**S**ono stati scritti molti libri incentrati sulle organizzazioni mafiose. Sono stati scritti saggi, romanzi, poesie e tanto altro e si spera che si continui a scriverne. Di mafie, considerata sia la loro pericolosità che la loro pervasività, continua a essere sempre importante scriverne. Per il momento, non dobbiamo e non possiamo ancora leggere la parola "fine" in ordine a Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra, ma occorre tenere alto il livello di attenzione su questi fenomeni criminali.

Tra i tanti libri scritti su questi argomenti, voglio segnalare quello intitolato "un giorno per la memoria" a cura di Anna Copertino. Questo libro compendia una serie di racconti di autrici e autori vari. Ognuno di loro ha immaginato di essere, per un giorno, una specifica vittima della camorra.

Anna Copertino, da molti anni, è attivamente impegnata sul fronte della legalità e, battersi in una Regione come la Campania per la legalità, inevitabilmente, in primo luogo, necessita contrastare la camorra, nei suoi vari aspetti. Ecco perché, come giornalista e scrittrice, Anna Copertino ha curato questo libro, scrivendo a sua volta uno dei racconti.

L'aspetto fondante del libro, come già accennato, è quello di essere stato scritto a partire dalle vittime. Questo è di fondamentale importanza, perché mettendo al centro le vittime, si focalizza, in fin dei conti, il peggior risultato disumano dei poteri criminali: la morte di persone di ogni età, spesso colpite solo perché erano casualmente presenti sui luoghi in cui si esprime l'estrema violenza dei criminali. La morte violenta delle persone comporta il relativo carico di dolore che colpisce, naturalmente, i famigliari delle vittime: padri, madri, mariti, mogli, figli, etc..

Leggendo questo libro, si entra nel vivo dei sentimenti che vengono colpiti. Si avverte plasticamente che la contrapposizione alla mafia è una contrapposizione tra la vita e la morte. Combatterle sta a significare che ci si schiera per la vita, per tutto quello che essa può rappresentare: sogni, speranze, gioie, delusioni e che in un attimo vengono cancellate dalla barbarie mafiosa. Infatti, il libro non si soffer-

ma particolarmente sulla biografia delle persone uccise, ma le autrici e gli autori hanno narrato il grumo di sentimenti che avvertivano le vittime, immedesimandosi nelle stesse.

Quello che viene in mente, immergendosi nel contesto letterario del libro che, per definizione, è quello maggiormente attrezzato a descrivere gli esseri umani nelle loro infinite sfaccettature, è quel beccero senso comune, che pure è stato egemone, per il quale, laddove avvenivano violenze di ogni tipo, ci si voleva tranquillizzare pensando che esiste un netto confine tra "persone perbene" e criminali e, quindi, per un malinteso senso della propria tranquillità, si riteneva che era sufficiente che i criminali si sparassero tra loro, senza coinvolgere altri.

Questa pernicioso idea si è rilevata completamente infondata, in quanto, è sufficiente per confutarla pensando al fatto che i criminali si sparano tra loro al fine del controllo del territorio sul quale, una volta eliminati i concorrenti, eserciteranno ogni forma di vessazione, a scopo lucrativo, nei confronti di coloro che vivono in quel determinato territorio.

La lettura di un libro come "un giorno per la memoria" rappresenta una potente opportunità di ulteriore presa di coscienza da parte della società civile circa l'importanza di opporsi alla tracotanza mafiosa nelle sue varie espressioni geografiche. Questo libro è un manifesto dell'antimafia dei sentimenti. Un inno alla vita vera che è negata dalla presenza delle mafie, in quanto, prima o poi, direttamente o indirettamente, si può rimanere coinvolti nella ferocia criminale mafiosa, pur ritenendosi parte integrante delle "persone perbene".

Ecco perché chi ha preso parte alla stesura del libro, e, in particolare modo, la curatrice, hanno dimostrato una particolare sensibilità, sia per la riuscita struttura narrativa, sia per la capacità di immaginare l'interiorità delle vittime. Questa combinazione letteraria, per il suo particolare taglio, fa maturare un messaggio di speranza. Un vero e proprio faro nella notte buia.

Vincenzo Vacca

LA SOLITA OPERAZIONE PER METTERE GLI UNI CONTRO GLI ALTRI

# Torna la caccia agli "abusivi": ma **CASADIRITTO non ci sta!**

**A**lla vigilia del 4 Novembre, la Giornata delle Forze Armate, qualcuno ai Vertici ha ben pensato di collegare questa data, con il titolo, non notizia, sparato prima pagina, "ABUSIVI CON LE STELETTE: IN 4 MILA SENZA TITOLAI NELLE CASE DELLA DIFESA". Notizia affiancata il giorno prima da una lunga nota di un'Agenzia OP, CACCIA AGLI ABUSIVI, molto vicina ai piani Alti di Via XX Settembre. In special modo l'Agenzia, sorprendentemente molto seguita tale che in poche ore aveva decine di migliaia di contatti, faceva parte di un maldestro tentativo di portare avanti un tentativo di una operazione sciagurata e ignorante, per suscitare una campagna di odio e mettere in contrapposizione, per nascondere le proprie incapacità e colpe gravi, chi desidererebbe un alloggio contro chi permane dentro gli alloggi pur avendo perso la concessione, in virtù di Leggi, Decreti e Regolamenti. Insomma una specie aggiungere benzina sul fuoco tra chi toglie casa ai giovani militari e i giovani stessi.

Questo miserevole tentativo di mistificazione, che dà molti decenni viene ripetuto come un mantra, viene poi smantellato e fatto fallire dall'intervista, che pur nei suoi limiti, (l'intervista nasce all'ultimo minuto poche ore prima dell'uscita del giornale) ed è opera di una brava e coraggiosa giornalista fatta al Coordinatore di CASADIRITTO Sergio Boncioli. Comunque, parato il colpo, rimane l'ambiente avvelenato dai seminari di odio.

Prepariamoci con serietà, competenza e sacrificio. I problemi degli alloggi della Difesa, non si risolvono di certo con titoli sciagurati, argomenti triti passati e ripassati da decenni, Iniziati dal simpatico "giornalista" Capo Redattore, inviato in Romania, generale La Porta. Ma non si risolvono nemmeno con una intervista difensiva ove vengono pur esposti certi argomenti validi.

Prepariamoci invece ora a sollecitare un incontro, già da troppo tempo richiesto, con la Ministra

della Difesa ELISABETTA TRENTA. Vogliono aprire la "CACCIA AGLI ABUSIVI"? Ma chi sarebbero gli abusivi e i presunti cacciatori con la licenza a posto?

**Sergio Boncioli**  
Coordinatore nazionale  
di Casadiritto

Invio di migliaia di fax  
al Ministero della difesa

## INVIO URGENTE DEL FAX AL MINISTRO DIFESA

Anche alla luce di questi ultimi clamorosi episodi e allo scopo di poter esporre i problemi più urgenti che riguardano le criticità del sistema alloggiativo della Difesa e delle famiglie che abitano gli alloggi stessi, Casadiritto ha chiesto un incontro con il Ministro della Difesa e a supporto di tale iniziativa invita tutti gli utenti e le loro famiglie ad inviare, con immediatezza, alla Ministra della Difesa Elisabetta TRENTA, il fax che si riporta di seguito:

**AL MINISTRO DELLA DIFESA, d.ssa ELISABETTA TRENTA,  
Via XX Settembre 8, Palazzo Baracchini, 00100- ROMA FAX 06 - 486721**

Egr. Sig.ra Ministro,

seguo attentamente in quanto utente, gli sviluppi sul sistema alloggiativo della Difesa da molti anni. Ultimamente tale questione si è posta in evidenza nelle sue dichiarazioni al Parlamento e purtroppo in maniera grossolana anche con titolazioni provocatorie e sensazionalistiche con titoli insultanti e rancorosi di cui si sono fatte promotrici "Agenzie" e quotidiani, smentite subito nei fatti specifici da dichiarazioni rese sullo stesso quotidiano IL TEMPO da CASADIRITTO. Per la buona ricostruzione, si ricorda che immediatamente, dopo la nota Delibera della Corte dei Conti (2015) la nostra Associazione CASADIRITTO, mentre concordava con le risultanze prodotte sulle cifre con la presenza di 5.000 alloggi non utilizzati (vuoti o fatiscenti) divergeva nella narrazione sulle cause delle inefficienze e del "default" economico/gestionale. Su quest'ultima causa, è evidente che il declino trova un elementare individuazione nel Decreto sui canoni del 16 marzo 2011, che ha di fatto svuotato tanti alloggi in conseguenza dei canoni fuori mercato e provocato un collasso del monte affitti, togliendo contemporaneamente importanti risorse alla manutenzione e/o ristrutturazione. Non è vero quindi che i sine titolo (già concessionari) hanno "proliferato" con il Decreto del 14 maggio 2014. Anzi da una presenza di 5.500 prima del 2010, sono passati poi agli attuali 4.000 di oggi. In questo clima di insulti e caccia alle streghe, contro militari in servizio, in quiescenza vedove e loro familiari, famiglie con criticità economiche o con portatori di gravi handicap (Legge 104 art.3 comma 3.) clima riesumato in maniera periodica e ossessiva da ben determinati ambienti, non è facile trovare il bandolo. Sul tema della Delibera della Corte dei Conti si è tenuto recentemente alla Cecchignola con centinaia di utenti, il Convegno di CASADIRITTO il 24 settembre u.s. La mia famiglia, assieme a tante famiglie, auspica che si trovi un clima di collaborazione e fiducia tra CASADIRITTO, che ci rappresenta e chi rappresenta l'Autorità più Alta nell'ambito della Difesa. La richiesta di incontro in tal senso, già inoltrata il 18 giugno e reiterata il 29 ottobre u.s. per auspicare che venga instaurato un rapporto di reciproca fiducia e in una pur nuova e necessaria configurazione, venga trovato un giusto equilibrio nelle future decisioni, nel rispetto delle esigenze proprie degli alloggi e nel rispetto delle esigenze di migliaia di famiglie le cui regole sono a tutt'oggi previste e regolamentate da Leggi e Decreti.

Porgo cordiali saluti

.....li .....

firma.....

Famiglia.....

Indirizzo.....



COMMENTO ALLA SENTENZA N. 200/2018

# Blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici. **La Consulta** dalla parte degli equilibri di bilancio

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, disponeva il cosiddetto "blocco stipendiale" dei pubblici dipendenti. Al contrario, la sentenza della stessa Corte N. 200 del 2018 dichiarava incostituzionale il "blocco" stesso ma non riconosceva il diritto agli emolumenti maturati nel periodo intermedio (dal 31 mag. 2010 al 25 giugno 2015).

Un giudice amministrativo della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, rinveniva nella norma, un dubbio di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

In sostanza il "blocco" dello stipendio, nonostante la promozione al grado superiore, secondo il giudice della Corte dei conti, era di dubbia costituzionalità, tanto da adire alla Consulta significando che un militare cessato dal servizio per limiti di età, ad esempio nel 2014, essendo stato collocato in ausiliaria dalla stessa data, veniva colpito dal citato "blocco" e perdeva conseguentemente il diritto ai emolumenti maturati nel periodo stesso.

In forza del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 del Codice dell'ordinamento militare, lo stesso militare, pur citando in giudizio il Ministero della difesa avverso al rifiuto opposto alla rideeterminazione della pensione e degli emolumenti corrispondenti al nuovo grado conseguito, vedrebbe conseguentemente respinta la propria istanza di annullamento del provvedimento di blocco.

Nei 4 anni precedenti la

cessazione del regime di blocco la mancata concessione degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni di carriera, configura – secondo il giudice della Corte – un contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il duplice aspetto della contrarietà al principio della ragionevolezza e al principio di uguaglianza.

Per cui la manovra in oggetto, diretta in realtà al contenimento delle spese per il pubblico impiego, ha quindi superato il vaglio di costituzionalità per cui è poi stata dichiarata costituzionalmente illegittima, ma unicamente a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (sentenza n. N. 200/2018 ma in realtà valida dal 25 giugno 2015) per "incostituzionalità sopravvenuta." Un istituto giuridico poco noto ai non addetti ai lavori.

La Corte Costituzionale con quest'ultima pronuncia ha affermato che la norma censurata non ha natura tributaria in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico ma persegue la finalità di contenerne il costo complessivo della Spesa.

La Consulta non ha dubbi. E' del parere che il legislatore può temporaneamente congelare gli incrementi retributivi che, senza la regola limitativa posta dall'art. 9, comma 21, sarebbero altrimenti spettati ai pubblici dipendenti, sempre che la retribuzione di risulta assicuri comunque il rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Costituzione.

In sostanza il blocco stipendiale ha CONGELATO NON TEMPORANEAMENTE MA PERMANEN-

TEMENTE sia la pensione diretta che quella di reversibilità.

In conclusione ed in contrasto con le decisioni prese attualmente dalla Consulta, è opportuno ricordare il principio cardine della Costituzione richiamato da un ex Presidente della Consulta che recita: "I diritti fondamentali vengono prima del pareggio di bilancio, Solo così la Costituzione potrà ritornare a garantire integralmente i diritti sociali del popolo italiano". Anche se i pensionati, secondo l'ex Ministro dell'Economia, "vivono troppo".

Da quanto precede si evince che due organi istituzionali sono di diverso avviso:

- la Corte dei Conti sta

dalla parte del pubblico dipendente e quindi dalla "Certezza del Diritto";

- la Consulta dalla parte degli equilibri del bilancio: Il diritto della forza prevale sulla Forza del Diritto.

In questa sede desidero ricordare il commento del Prof. Augusto Barbera, noto *accademico e corrispondente* per la sezione di Scienze giuridiche economiche e finanziarie dell'Accademia delle Scienze di Bologna, che ha definito la sentenza, senza peli sulla lingua, "una brutta pagina per la Corte" il cui parere è stato riportato nella rivista dell'Associazione dei Costituzionalisti.

Ad avviso di chi scrive esiste inoltre una palese disparità di trattamento non solo, ma viene viola-

to il sacro principio di eguaglianza perché il blocco colpisce il trattamento economico del pubblico dipendente e non quello del dipendente privato. Quindi una legge discriminante.

Non a caso la famosa legge 336/1970 (legge dei combattenti) che interessava solo i militari fu estesa, prima ai dipendenti civili dello Stato con legge 335/1974 e successivamente, "per evidente disparità di trattamento" tra statali e privati, fu estesa ai lavoratori del settore privato con legge 140/1985.

Allora la "legge è uguale per tutti?" Lo dica La Corte Costituzionale.

Vincenzo Ruggieri

## Campagna abbonamenti 2019

**LA FORZA DI UNA  
INFORMAZIONE UNICA!**

*attualità • l'esperto risponde*

*• norme e tributi*

*• lavoro • normativa • dossier*

*• interviste e commenti*

*• concorsi • sentenze • leggi*

La forza della **FIDUCIA**

# sosteneteci

GLI ALTRI AUMENTANO...  
NOI BLOCCIAMO!

ANCORA  
PER QUEST'ANNO  
IL COSTO  
DELL'ABBONAMENTO  
RESTERÀ  
**INVARIATO**

59 euro

ANNUALI

AFFRETTATEVI!

IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO SUL RIORDINO DEI RUOLI CHE HA REINTRODOTTO LA NORMA

# Promozione a titolo onorifico per il personale in congedo

Come è noto con il Decreto Legislativo n. 94 in data 29 maggio 2017 è stata reintrodotta la cosiddetta "promozione del giorno dopo" oggi rubricata "a titolo onorifico" con decorrenza dal 1° gennaio 2015, vale a dire dalla stessa data cui fu soppressa.

La promozione è concessa ai militari che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio **senza demerito** a seguito di cessazione dal servizio per:

raggiungimento del limite di età:

collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;

infermità o decesso dipendenti da cause di servizio;

rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'art. 923, comma 1, lettera m-bis) sempre che

l'infermità dipenda da causa di servizio.

Le norme applicative contenute nella Circ. M\_D GMIL REG2017 03999353 in data 06.07.2017 di PERSOMIL, non prevede la presentazione di domanda da parte del personale militare collocato in quiescenza durante il periodo dal 01.01.2015 sino all'entrata in vigore del Dlgs che ha previsto la reintroduzione della promozione a "Titolo Onorifico".

Per il personale già in congedo e che non ha potuto usufruire della citata promozione, la Direzione Generale ha precisato che avrebbe proceduto "a dare attuazione a partire dal personale in congedo per età e da quello collocato in ausiliaria ai sensi degli artt. 2229 e 2230 del Codice di Ordinamento Militare.

Nella circostanza è opportuno precisare che dare corso al ripristino della "promozione a titolo onorifico" dopo la sciagurata soppressione, (a costo zero) non è cosa semplice.

Significa emanare tanti decreti per quanti sono gli ufficiali e

sottufficiali che dal 2015 al 2018 sono stati collocati in quiescenza a vario titolo. E per tutte le Forze e Corpi Armati (Polizia e Agenti di custodia compresi).

Occorre esaminare il **merito** che dovrà proporlo l'ultimo ente dove l'interessato ha prestato

servizio.

Tuttavia, nell'intento di sollecitare la Direzione Generale a prendere iniziative per un problema particolarmente sentito, si propone una istanza come da facsimile allegata.

**Vincenzo Ruggieri**

## UN ADDEBITO ELEVATO

### Reversibilità pensione ai figli universitari

Purtroppo il caso non è isolato e la tentazione e lo stimolo inteso ad ottenere quote di pensione maggiorate risulta elevato.

La norma di riferimento (articolo 13 del RDL n. 636/1939, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge n. 903/1965), dispone che "Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università".

Purtroppo, nel caso di cui si tratta, **al momento del decesso** i figli del dante causa, maggiorenni non erano a carico come tali ma come "altri familiari a carico" - ai soli fini delle detrazioni fiscali - e non studenti universitari. Va da sé che in tale situazione non può ravvisarsi il diritto ad una o più quote di pensione di reversibilità agli orfani.

Pertanto il recupero dell'in-

debito da parte dell'INPS, a mio avviso risulterebbe legittimo, non per errore dell'Istituto ma perché l'Istituto è stato indotto in errore emerso quando è stato emesso il decreto concessivo della pensione di reversibilità. In tale circostanza è risultato che la data del decesso era precedente a quella di iscrizione alle facoltà universitarie.

L'iscrizione all'università dei figli maggiorenni postuma alla morte del dante causa, potrebbe essere intesa quale escamotage allo scopo di ottenere quote di pensione non dovute. Ma potrebbe anche avere conseguenze penali per tentata truffa ai danni dello Stato.

Tuttavia nulla vieta di proporre ricorso alla Corte dei Conti Regionale con il riferimento anche alla tutela costituzionale del diritto allo studio cosa che potrebbe indurre la Consulta a dichiarare incostituzionale l'art. 22 della citata L. 903/1965 laddove prevede la condizione sine qua non "**al momento del decesso**".

Vincenzo Ruggieri

RACCOMANDATA A.R.

AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione Generale per il Personale Militare  
4<sup>a</sup> Divisione - Stato Giuridico e Avanzamento Ufficiali  
oppure  
5<sup>a</sup> Divisione-Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali

Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

PER L'INVIO CON POSTA ELETTRONICA: persomil@persomil.difesa.it

OGGETTO: Promozione a titolo onorifico - art. 1084 /bis Dlgs 29 maggio 2017 n. 94.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a (cap) \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ collocato in ausiliaria (nella riserva o in congedo assoluto) in data \_\_\_\_\_ per effetto del decreto (dispaccio) n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti del Dlgs 29.05.2017 n. 94, Circ. n. M\_D GML REG 2017 03999353 in data 06.07.2017, di codesta Direzione Generale

#### CHIEDE

di poter usufruire della "PROMOZIONE A TITOLO ONORIFICO" al grado di \_\_\_\_\_ non concessa all'atto del collocamento in ausiliaria / nella riserva/in congedo assoluto, perché soppressa dall'art. 1, comma 258 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) e ripristinata col citato Dlgs 29 maggio 2017, n. 94.

Per quanto sopra resta in attesa di conoscere le decisioni che codesta Direzione Generale vorrà adottare.

data \_\_\_\_\_

FIRMA  
Grado nome e cognome

RACCOMANDATA A.R.

AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione Generale per il Personale Militare  
4<sup>a</sup> Divisione - Stato Giuridico e Avanzamento Ufficiali  
oppure  
5<sup>a</sup> Divisione-Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali

Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

PER L'INVIO CON POSTA ELETTRONICA: persomil@persomil.difesa.it

OGGETTO: Promozione a titolo onorifico - art. 1084 /bis Dlgs 29 maggio 2017 n. 94.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a (cap) \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ collocato in ausiliaria (nella riserva o in congedo assoluto) in data \_\_\_\_\_ per effetto del decreto (dispaccio) n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti del Dlgs 29.05.2017 n. 94, Circ. n. M\_D GML REG 2017 03999353 in data 06.07.2017, di codesta Direzione Generale

#### CHIEDE

di poter usufruire della "PROMOZIONE A TITOLO ONORIFICO" al grado di \_\_\_\_\_ non concessa all'atto del collocamento in ausiliaria / nella riserva/in congedo assoluto, perché soppressa dall'art. 1, comma 258 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) e ripristinata col citato Dlgs 29 maggio 2017, n. 94.

Per quanto sopra resta in attesa di conoscere le decisioni che codesta Direzione Generale vorrà adottare.

data \_\_\_\_\_

FIRMA  
Grado nome e cognome



CONDIZIONE E PROCEDURE

# Mutui Inpdap per l'acquisto della casa

Il Decreto Salva Italia (D.L. 201/11) varato dal Governo Monti ha definito l'**accorpamento dell'Inpdap all'Inps**. Da gennaio 2012 tutte le pratiche relative a pensionati e dipendenti del settore pubblico sono infatti di competenza della Gestione Dipendenti Pubblici Inps, un ufficio creato appositamente per amministrare ed erogare le prestazioni dedicate agli iscritti ex Inpdap.

Tra i servizi di pertinenza della Gestione Dipendenti Pubblici (nota anche come Gestione ex Inpdap) troviamo i mutui Inpdap, finanziamenti a condizioni agevolate concessi per l'**acquisto di unità immobiliari non di lusso** da adibire ad abitazione principale, oppure per la surroga di un mutuo prima casa sottoscritto con un istituto di credito.

In quest'ultimo caso, l'iscritto ex Inpdap ha la possibilità di **trasferire il mutuo** dalla banca originaria ad un altro istituto. La banca subentrante si accolla il debito del cliente che ha la possibilità di modificare le condizioni di rimborso, come tasso di interesse, spread, durata del finanziamento e frequenza delle rate.

## Surroga Mutui INPDAP 2019: le ultime novità

L'unico vincolo della surroga mutuo è costituito dall'**importo finanziabile**, che deve obbligatoriamente corrispondere al debito residuo con la banca originaria. Non è quindi possibile ottenere nuova liquidità.

Per quanto riguarda i costi, il decreto Bersani del 2007 ha stabilito che la **surroga del mutuo Inpdap** è una pratica completamente gratuita per il cliente. È necessario precisare che la surroga comporta non solo il trasferimento del mutuo, ma anche quello della relativa ipoteca e dell'assicurazione a garanzia del finanziamento.

### Chi può ottenere un mutuo Inpdap?

**Chi sono i beneficiari dei mutui Inpdap?** La prestazione è riservata agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici in attività di servizio e ai pensionati iscritti da almeno un anno alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Per i lavoratori dipendenti è richiesta la presenza di un contratto a tempo indeterminato.

### Mutui INPDAP 2018: le caratteristiche ed i requisiti per richiederli

Oltre ai requisiti sopraindicati, è necessario che il richiedente e gli altri membri del suo nucleo familiare non risultino **proprietari di nessun'altra abitazione** sita sul territorio nazionale. Fanno tuttavia eccezione alcune particolari ipotesi previste dal Regolamento Mutui Inps. Tra queste ricordiamo il possesso di quote immobiliari e di un abitazione assegnata al coniuge separato.

In base a quanto stabilito dal nuovo Regolamento Mutui Inpdap, approvato dall'Inps il 24 luglio 2015 con la determinazione presidenziale n. 79, è possibile ottenere finanziamenti anche per finalità diverse dall'acquisto della prima casa.

Dal 2015 sono infatti state introdotte altre

due finalità. Dipendente e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possono quindi richiedere un mutuo per:

opere di **ristrutturazione, manutenzione, trasformazione o adattamento** dell'unica casa di proprietà;

**acquisto o costruzione di un posto auto o di un box auto**, da usare come pertinenza della casa di proprietà distante non oltre 500 metri dalla stessa.

### Importi massimi erogabili: erogazione del capitale

In ogni caso l'importo massimo erogabile è di **300 mila euro** e il periodo di rimborso può durare 10, 15, 20, 25 o 30 anni. Tuttavia è necessario precisare che la somma massima finanziabile si riduce a 150 mila euro in caso di mutui per ristrutturazione, manutenzione, ecc.

Per i mutui ipotecari per acquisto o costruzione di un box o posto auto invece la somma massima erogabile è fissata a 75 mila euro. In ogni caso, il tasso di interesse può essere sia fisso che variabile.

Trattandosi di finanziamenti concessi direttamente dall'Inps, i tassi applicati ai mutui ipotecari sono stabiliti dall'ente previdenziale. A maggio 2017 l'Istituto ha scelto di aggiornare i tassi applicati ai mutui, con la determinazione presidenziale n. 89.

A partire da settembre 2017 quanti richiedono un mutuo Inpdap a tasso fisso si vedranno applicare un interesse definito in base al metodo **loan to value (LTV)**. In altre parole, il tasso varia a seconda del rapporto tra mutuo e valore dell'immobile ipotecato.

I **nuovi tassi fissi del 2018** sono riportati nella seguente tabella.

### TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV)

Durata (fino a)	<= 50%	50% - 80%	> 80%
10 anni	1,15%	1,33%	1,73%
15 anni	1,51%	1,69%	2,20%
20 anni	1,65%	1,83%	2,38%
25 anni	1,97%	2,03%	2,65%
30 anni	1,97%	2,03%	2,65%

Chi invece sottoscrive un **mutuo a tasso variabile** avrà un interesse definito in base al valore dell'Euribor a 6 mesi, maggiorato di 200 punti base. Fa fede il valore del parametro rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente e applicato al capitale ancora dovuto.

### Rimborso delle rate e invio della domanda: come fare

Il **rimborso delle rate** deve avvenire tramite MAV precompilati. Per ottenere i MAV, gli iscritti in possesso di Pin "dispositivo" devono accedere all'area riservata del portale ufficiale dell'Inps tramite il seguente percorso: Home - Servizi Online - Portale dei Pagamenti - Mutui Gestione Dipendenti pubblici.

Chi non è in possesso del Pin "dispositivo" può richiedere il codice presso una qualunque sede Inps ex Inpdap, oppure convertire il codice pin "on line" in "dispositivo" tramite la procedura telematica "Converti Pin" attiva sul sito dell'Inps.

La **domanda**, corredata di tutta la documentazione prevista, deve essere inviata per **via telematica** dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre. Tutte le domande che soddisfano i requisiti imposti dal Regolamento, sono accolte.

## HOME CARE PREMIUM

# Bonus agli intestatari della legge 104

L'Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) prevede un bonus a chi è intestatario della **legge 104** dandogli la possibilità di richiederlo per far fronte alle spese sostenute per la sua invalidità e fino a un massimo di 1.000 €. L'assegno è riscuotibile da un familiare o dal tutore della persona con disabilità, accertata dai medici preposti dall'Istituto che in seguito a verifica ne assegnano l'accompagnamento. L'accesso a questo bonus, che introdotto nel programma **Home Care Premium** offre al richiedente in possesso della legge 104, o a chi per esso ne fa le veci diversi e più privilegi, riguarda l'assistenza domiciliare, i servizi multipli e altri specifici aiuti alla persona: esenzione bollo auto, riduzione IVA, ecc.

**INPS e legge 104: ottenere il bonus di 1.000 €** La domanda che le **persone assegnatarie della legge 104** si fanno più frequentemente è come e in che modo possa essere richiesto il bonus, che fino a 1.000 € gli permetterà di ottenere il rimborso delle spese da lui dichiarate. Ricordiamo innanzitutto che le persone qualificate a richiedere la **Home Care Premium all'INPS**, possono essere quelle delegate da un tribunale, per l'espletamento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in favore

dell'assistito. Questo solo in assenza o rinuncia della patria potestà da parte di un familiare: genitori, coniuge, fratelli, figli e suoceri.

### Richiedere l'Home Care Premium all'INPS

Per ottenere il contributo INPS inserito nel programma **Home Care Premium**, il beneficiario dovrà presentare un ISEE sociosanitario (attestato dichiarante la situazione economica personale), che non superi la somma di 8mila euro. Assegnato il bonus avrà diritto, se necessario, al trasporto extra domiciliare verso i centri di riabilitazione. Qui sarà affiancato a specialisti della riabilitazione, psicologi e logopedisti. Generalmente i **fondi messi a disposizione dall'INPS** per l'assegnazione del bonus, sono necessari per un massimo di 30mila beneficiari che ne faranno richiesta. La compilazione delle domande è possibile solo all'apertura del bando annuale ed esclusivamente attraverso la pagina web dell'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**. L'accesso tramite identificazione del Codice Fiscale e della password assegnata semestralmente è obbligatoria, mentre una volta entrati nel portale sarà sufficiente 'dirigersi' alla voce 'Concorsi e Gare' - 'Welfare e mutualità'.



PRESUPPOSTI PER LA SUA PERCEZIONE

# Soppressione dei reparti e indennità di trasferimento

**P**resupposto per la percezione dell'indennità di trasferimento, di cui all'art.1, comma 1, della legge 29.03.2001, n.86 (1) come pure delle indennità di cui all'art.47, comma 5, del D.P.R. 18.06.2002, n.164 (2) ed all'art.21 della legge 18.12.1973, n.836 (3) - , è innanzitutto che il trasferimento avvenga "d'autorità" (4).

Anche il trasferimento di pubblici dipendenti ad altre sedi di servizio, disposto dall'Amministrazione a seguito della soppressione della struttura alla quale i dipendenti erano originariamente assegnati,

necessariamente si qualifica come *trasferimento d'ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta di carattere organizzativo della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, essendo ininfluenza la circostanza che gli interessati siano stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi sia stata contestualmente offerta la possibilità di indicare, peraltro, entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi alle quali avrebbero gradito di essere assegnati*" (cfr., fra le varie, C.d.S., Sez.IV, 12.07.2007, n.4136).

Infatti, "il trasferimento a domanda postula...la possibilità per il pubblico dipendente di una libera scelta fra la permanenza nella sede di appartenenza e l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, evidentemente più gradita" e questa possibilità non sussiste nel caso della soppressione del Reparto, che "comporta la necessità per gli interessati di abbandonare la sede di appartenenza e di rinunciare quindi, per un preminente interesse pubblico, all'opzione di cui si è detto" (cfr. C.d.S., Sez.IV, n.4136/2007 cit.).

Conseguentemente, "ove il trasferimento di unità di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell'amministrazione", come appunto nel caso di soppressione o dislocazione di reparti o

relative articolazioni, "la dichiarazione di gradimento del personale ... altro non costituisce che mera manifestazione di assenso o disponibilità alla nuova destinazione" (cfr., fra le varie, C.d.S., Sezione IV, 07.06.2012, n.3383).

La suddetta conclusione è stata convalidata dallo stesso legislatore, che ha introdotto il comma 1-bis nell'art.1 della legge n.86/2001 (cfr. art.1, comma 163, legge n.228/2012), ai sensi del quale: "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni". In tal modo, è stato definitivamente stabilito, che il trasferimento disposto "a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni" è, a tutti gli effetti, un "trasferimento d'autorità".

Ciò comporta, come di recente chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che: "prima dell'entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell'art.1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n.228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 1, l. 29 marzo 2001, n.86 - spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di

servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in comuni differenti" (cfr. C.d.S., Adunanza Plenaria, 29.01.2016, n.1).

Per i trasferimenti, a seguito di soppressione o dislocazione di reparti, successivi al 31.12.2012, invece, l'indennità di cui alla legge n.86/2001 non compete al personale trasferito a sede di servizio limitrofa, pur se distante oltre 10 km dalla precedente

Il concetto di "sede di servizio limitrofa" non è stato esplicitato dal legislatore.

Invitato alle opportune precisazioni già in sede di discussione parlamentare, il Governo, in data 21.12.2012, ha però approvato un ordine del giorno che lo impegna: "a interpretare correttamente la disposizione in esame, in sede **clash royale free gems no human verification applicativa**, nel senso che l'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 86 del 2011, nonché ogni altra indennità e rimborso previsti in caso di trasferimento, non competono nel caso in cui il dipendente sia trasferito - a seguito di provvedimenti di soppressione o

dislocazione interessanti il reparto o ente di appartenenza - ad una sede di servizio ubicata in un comune confinante e questo anche nel caso in cui le sedi di servizio distino tra loro più di dieci chilometri" (9/5534-bis-B/35. Cirielli).

L'aggettivo limitrofo, dunque, deve intendersi nel senso che, peraltro, gli è letteralmente ed etimologicamente proprio, ovvero: "limitrofo: agg. confinante, adiacente ...Limitrofo indica in senso proprio ciò che è confinante, adiacente" (cfr. Lo Zingarelli 2013, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli Editore, Bologna); "limitrofo: agg. · confinante, finitimo" (cfr. Vocabolario della lingua italiana Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011); "limitrofo: agg. · situato o stanziato immediatamente oltre i confini" (cfr. Dizionario della lingua italiana Devoto - Oli, Le Monnier 2002); "limitrofo agg. (sec.XVIII)· situato immediatamente oltre i confini. Prestito latino di origine greca: da lat. tardo *limitrophus* "di confine, di frontiera", aplogia di *limitotrophus*, dal gr. tardo *limitotrophos*, comp. di *limiton*, dal lat. *limes-itis* "confine", e -*trophos*, dalla radice di *trépho* "nutrire"; termine giuridico che indicava i terreni concessi in sfruttamento ai soldati romani lungo i confini dell'Impero" (cfr. Etimologico Le Monnier, Milano 2010).

Studio legale Corona

| NOVEMBRE 2018 |

IL NUOVO **Giornale dei Militari**

Direttore  
Responsabile  
ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.  
DI ROMA  
N. 428 DEL 7/08/1996  
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,  
Amministrazione  
Via Palestro 78 - 00185 Roma  
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00

Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:  
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Castaldi  
00128 Roma

Stampa  
FOTOLITO Moggio  
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)  
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it  
tel. 0774/381922 - 382426  
Fax 0774/509504



# Congedo straordinario di maternità: i chiarimenti dell'Inps

*L'indennità di maternità spetta anche se la lavoratrice si assenta per oltre 60 giorni per congedo straordinario per assistere il coniuge o figlio disabile*

Il congedo straordinario fruito dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio con disabilità in situazione di gravità, sono esclusi dal computo dei 60 giorni previsti per il calcolo dell'indennità di maternità. A chiarirlo è l'INPS con il messaggio 4074 del 2 novembre, con il quale recepisce le novità in materia apportate dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 158 del 23 maggio 2018.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, c. 3 del Testo unico Maternità e Paternità (D.lgs 151/2001); l'illegittimità riguarda la parte in cui, per la lavoratrice gestante, non si esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di congedo straordinario (Art. 42, c. 5 D.Lgs n. 151/2001).

## Congedo straordinario e indennità di maternità

La sentenza costituzionale riguarda i casi in cui una lavoratrice incinta nei 60 giorni antecedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria risulta assente per congedo straordinario.

L'INPS sottolinea inoltre il fatto che, la Corte non esclude da questo computo tutti i periodi di congedo straordinario, ma esclusivamente quelli fruiti per assistere il coniuge convivente oppure un figlio con disabilità in situazione di gravità.

Questo significa che in questi casi l'indennità di maternità spetta comunque alle lavoratrici madri, esclusivamente però se l'assenza si verificò per assistere il coniuge convivente o il figlio con disabilità in situazione di gravità. Allo stesso modo, continua l'INPS, l'assistenza può essere prestata all'unito civilmente così come previsto dalla legge n. 76/2016 (cd Legge Cirinnà).

## I permessi 104 non si utilizzano per le vacanze

Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui alla legge 104 per l'assistenza di un familiare disabile deve guardarsi bene dall'utilizzarli per proprie esigenze di vacanza.

La **ratio** che ispira la facoltà di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione e senza intaccare le proprie ferie è infatti quella di garantire una maggiore e più proficua assistenza del disabile, anche permettendo al titolare dei permessi di ritagliarsi uno spazio per far fronte alle proprie esigenze personali.

Ciò, tuttavia, non vuol dire che sia possibile chiedere al datore di lavoro di usufruire di una giornata di permesso ex legge 104 per portare in vacanza la propria famiglia e lasciare a casa l'assistito.

### Rischio licenziamento

Chi tiene una simile condotta rischia di essere licenziato per giusta causa senza poter obiettare nulla al datore di lavoro.

Basti pensare che di recente, con la **sentenza numero 18293/2018** la Corte di cassazione ha confermato in via definitiva il licenziamento di una lavoratrice che,

beneficiando della legge 104 per assistere la madre, si era allontanata dall'abitazione di quest'ultima e aveva approfittato di una giornata di permesso per recarsi in una propria famiglia in una nota località turistica. Si tratta infatti, come sancito nel caso di specie dal giudice di merito, di un'abusiva fruizione del permesso.

### Flessibilità

Ciò, tuttavia, non vuol dire che il lavoratore debba assistere il disabile durante tutta la giornata di permesso o necessariamente in coincidenza con l'orario in cui avrebbe dovuto essere a lavoro.

In un'altra pronuncia, la **numero 213/2016**, i giudici di legittimità hanno infatti chiarito anche che la necessità, sancita dalla legge, che il lavoratore che benefici dei permessi assista il familiare handicappato con continuità e in via esclusiva "va interpretata *cum grano salis*" e "non implica un'assistenza continuativa di 24 ore" ma un'assistenza "che sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore".

## L'indennità sostitutiva delle ferie ha carattere retributivo

**Corte Ue, le ferie non si perdono automaticamente se non sono state richieste**

*Secondo la Corte di giustizia Ue un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha richiesto le ferie*

I lavoratori non potranno perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non hanno richiesto le ferie. Ed ancora, il diritto all'indennità per ferie non godute non si estingue se il lavoratore passato a miglior vita, ma si trasmette agli eredi. Queste le due significative sentenze (nelle cause C-619/16 e C-684/16) della Corte di giustizia europea.

La Corte di giustizia dell'Ue, nel rispondere alla Corte del lavoro tedesca e al Tribunale amministrativo superiore di Berlino ha deciso che i lavoratori non potranno perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non hanno richiesto le ferie.

La stessa Corte ha però evidenziato che «se il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, le norme dell'Unione non sono contrarie alla perdita di tale diritto, né (in caso di cessazione del rap-

porto di lavoro) alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria».

Secondo la Corte, infatti, è del tutto incompatibile con l'istituto delle ferie qualunque interpretazione del diritto Ue che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire le proprie ferie annuali al fine d'incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto. Perché obiettivo delle ferie è quello di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. La Corte precisa, ancora, che i principi si applicano sia in caso di occupazione nel settore pubblico sia in quello privato.

### Indennità ferie non godute trasmissibile a eredi

Gli eredi di un lavoratore deceduto possono chiedere all'ex datore di lavoro un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. Il diritto del lavoratore a un'indennità finanziaria per le ferie non godute infatti è trasmissibile agli eredi. Così la Corte di giustizia chiarisce che la morte di un lavoratore non estingue il diritto alle ferie annuali retribuite e gli eredi dello stesso possono chiedere un'indennità per le ferie non godute. Nel caso in cui il diritto nazionale escluda una simile possibilità e risulti quindi incompatibile con il diritto dell'Unione, gli eredi possono invocare la normativa Ue.



CIRCOLARE DEL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI

# Prevenzione sanitaria per l'idoneità psico-fisica

L'idoneità psicofisica dei militari – si legge nella circolare a firma del Comandante Generale Giovanni Nistri – è la prima garanzia dell'assolvimento dei compiti istituzionali in piena sicurezza per il personale e per la collettività e, conseguentemente, ogni appartenente all'Arma ha l'obbligo di preservare le relative capacità come, specularmente, è dovere di tutti i superiori approfondire la conoscenza dei dipendenti e curarne le condizioni di vita e di benessere.

Il Servizio Sanitario dell'Arma dei Carabinieri provvede alla tutela della salute del personale, svolgendo attività diagnostiche e terapeutiche, con finalità preventiva e medico-legale. Più precisamente: le Infermerie Presidiarie, quale assetto di aderenza, forniscono plurime e diversificate prestazioni sanitarie, in collaborazione con medici specialisti in numerose branche della disciplina medica; i programmi di prevenzione e le campagne di informazione su tematiche di specifico interesse completano la declinazione della "politica" sanitaria dell'Istituzione.

In tale quadro di responsabile sostegno all'integrità psicofisica del personale e all'efficiente svolgimento del servizio, sono stati aggiornati gli strumenti di accertamento, rivolgendosi **specifica attenzione alla prevenzione delle situazioni di disagio che investono gli ambiti famigliari e interpersonali, dell'abuso di sostanze alcoliche, della ludopatia e dell'assunzione di stupefacenti e di sostanze psicotrope.**

I provvedimenti delineati sono rivolti essenzialmente al recupero del militare, il quale, **superando ogni immotivato pregiudizio di disapprovazione sociale e timore per l'attività lavorativa**, deve acquisire la piena consapevolezza dell'efficacia del supporto medico a tutela della sua salute per la soluzione di contingenti vulnerabilità che – solo se non affrontate adeguatamente – possono compromettere la continuità del servizio e inficiare la serenità delle relazioni. In tale processo di adeguamento culturale un ruolo fondamentale va assolto dalla linea gerarchica e dai colleghi dell'interessato, laddove **l'ascolto con-**

**fidente, il sostegno amicale, l'accompagnamento partecipativo** devono costituire punto irrinunciabile dell'intero percorso preventivo di recupero, evitando atteggiamenti di marginalizzazione dell'individuo o di burocratizzazione del problema (soprattutto nelle situazioni di disagio indotte da vicissitudini famigliari), ovvero di sottovalutazione o dissimulazione, ancorché ispirati da ragioni di malintesa solidarietà.

**Con riferimento, invece, all'accertamento relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope – conclude la circolare – saranno avviati controlli a campione nel limite del 5% annuo della forza effettiva.**

Il personale di tutti i ruoli sarà sorvegliato attraverso l'impiego di un applicativo informatico, atto a generare sequenze assolutamente casuali e sottoposto all'accertamento secondo il protocollo sanitario tossicologico. Gli accertamenti saranno avviati a partire dal **10 gennaio 2019**, secondo modalità indicate con successive disposizioni.

## DUBBI DIFFUSI

### Assente alla visita fiscale: come dimostrare di essere a casa

In materia di visita fiscale, obbligo di reperibilità e sanzioni per assenza al controllo del medico Inps, sono diffusi i dubbi su come far valere i propri diritti.

Sappiamo infatti che, nelle fasce orarie di reperibilità, diverse per dipendenti pubblici e privati, si ha l'obbligo di essere a casa e che non basta dire che non funzionava il citofono: il lavoratore in malattia è tenuto a mettere in atto tutte le azioni che servono a garantire il corretto svolgimento della visita fiscale. Ma se, nonostante questo, si trova il cartello del passaggio del medico Inps pur non essendosi allontanati dal proprio indirizzo di reperibilità?

**Assenza visita fiscale: come dimostrare il contrario** Dimostrare di essere in casa se il medico Inps dice il contrario non è facile. E del resto è anche giusto che la normativa sia volta a dare credibilità a questi controlli altrimenti tutti gli assenteisti negherebbero il verbale. Peraltro il certificato del medico Inps ha valore di atto pubblico quindi è considerato valido fino a querela di falso. Questo ha una conseguenza importante dal punto di vista formale: al di là di tutte le prove che si raccolgono per dimostrare di essere in casa, non c'è altra via se non quella della querela di falso, per mettere in dubbio quanto dichiarato dal medico fiscale. In tal senso si è espresso il Tribunale del

Lavoro di Roma in una sentenza che ha respinto le richieste di una dipendente di Poste Italiane che aveva anche fotografato il citofono per dimostrare che il nominativo apposto era corretto, al contrario di quanto affermato dal medico Inps ma che non aveva proceduto tramite querela di falso.

**In casa anche se il medico Inps dichiara il contrario: quali prove?** Detto questo abbiamo anche visto che produrre delle prove valide non è facile. Testimonianze di vicini di casa o registrazioni di azioni che possano dimostrare la presenza in casa possono aiutare. Pensiamo ad esempio ai tabulati telefonici. Ma, lo ricordiamo, la prova è onere del lavoratore.

Chiudiamo con uno spunto di riflessione. Molti lavoratori infatti che erano a casa ma non sono riusciti a dimostrarlo hanno esposto un dubbio legittimo: il medico Inps potrebbe avere qualche guadagno in questa condotta? In realtà al di là del rimborso per la spesa di trasporto al medico Inps, da un punto di vista puramente economico, conviene effettuare la visita fiscale. Ancora da capire se passerà la proposta di prevedere premi e bonus ai medici Inps che scovano i dipendenti assenteisti (proposta che ha fatto discutere e sulla quale manca l'accordo con i sindacati di categoria). Investireoggi.it

## CHIARIMENTI INPS

### Reperibilità del lavoratore in malattia

In una nota apparsa il 23 ottobre scorso sul sito dell'INPS nella sezione "Notizie", l'INPS ha chiarito alcuni aspetti legati alla visita medica di controllo e la reperibilità del lavoratore in malattia.

#### TESTO DEL COMUNICATO INPS

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice "E" nei certificati al fine di ottenere l'esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l'esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le "agevolazioni", previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;

° nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti

pubblici

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della "tabella A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella "tabella E" dello stesso decreto;

- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l'esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice "E" indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisioni tecniche professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione "Codice E" non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d'ufficio.



SE VIENE RIFIUTATA LA DOMANDA PER ESIGENZE DI SERVIZIO

# Militare con figli minori: la richiesta di assegno temporaneo

Il militare, genitore di un bambino di età inferiore a tre anni, che aspiri ad essere temporaneamente assegnato ai sensi della norma citata e per un periodo di tre anni presso un Reparto del Corpo insistente in altra provincia dove l'altro genitore presta la propria attività lavorativa, presenta una domanda chiedendo appunto l'assegnazione temporanea così come disciplinata dalla disposizione in commento.

**Cosa chiede il militare nell'istanza ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001**

**In pratica:** il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Deve sussistere un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; l'eventuale dissenso va motivato.

**Cosa fa inizialmente il Comando Generale G.d.F.** Ricevuta la domanda, la valuta.

Per fare questo:

1) deve prendere visione del parere espresso nel merito dal Comandante Regionale,

2) deve dare conto del fatto che il militare richiedente è stato compiutamente informato sui motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza,

3) deve poi prendere atto e dare conto delle memorie prodotte dall'interessato ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90,

4) deve dare conto dello stato della giurisprudenza sul punto.

**Cosa spiega, nel merito, il Comando Generale G.d.F.**

Spiega perché al trasferimento richiesto ostino esigenze di servizio (anzi: non qualsiasi esigenza, ma "eccezionali" esigenze di servizio).

L'illustrazione di queste imprescindibili esigenze tende a motivare il perché quel militare va mantenuto nel suo attuale contesto di servizio.

Lo si fa, solitamente, affermando che:

a) il Reparto di appartenenza è fortemente operativo,

b) vi è un deficit di risorse umane (motivi per i quali l'amministrazione ritiene che la sottrazione di un'unità archerebbe un danno serio alla funzionalità del Reparto in questione),

c) l'avvicinamento del richiedente aumenterebbe il disavanzo che caratterizza il Reparto,

d) sostituire il militare richiedente con un altro militare sarebbe operazione impossibile o, comunque, difficilmente attuabile.

**Cosa vuole evitare, con il diniego, la G.d.F.**

L'Amministrazione, nel caso rilevi elementi che ostacolano l'accoglimento della domanda di assegnazione temporanea, vuole tra l'altro evitare dinamiche di mobilità del personale incontrollate, potenzialmente idonee a com-

promettere l'efficienza e l'efficacia del servizio e dell'azione del Corpo nel contesto territoriale di riferimento.

**Come si chiude il diniego**

Il provvedimento amministrativo negativo si chiude con la dichiarazione formale che l'istanza non è accolta.

**Come può difendersi il militare**

La Legge ammette un'ampia possibilità di reazione contro il rigetto.

E' stabilita una doppia modalità possibile di contestazione.

Infatti, contro la determinazione l'interessato può agire presentando al Comando Generale un **ricorso gerarchico** nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento o dalla comunicazione dello stesso, o da quando egli ne abbia avuto piena conoscenza.

Oppure può presentare un **ricorso giurisdizionale** al Tar competente nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento di rigetto.

**Come scegliere il difensore**

Il diritto amministrativo militare è un ramo del diritto specifico e tecnico.

Il consiglio è di interpellare solo gli avvocati che trattano abitualmente la materia, in modo da affinare la propria domanda giudiziale focalizzando le richieste solo sui punti veramente importanti della materia del contendere.

(studio Cataldi)

## TAR LAZIO

### Documenti caratteristici: il giudizio non può essere elusivo

Per il Tar Lazio, la riformulazione del giudizio da parte dell'amministrazione non può essere elusiva. I documenti caratteristici per il personale delle forze armate, che registrano il giudizio dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dei militari, sono la **scheda valutativa** e il **rapporto informativo**.

**Aspetti problematici nella compilazione**

Va detto che la compilazione di questi documenti più di qualche volta presenta problemi, nel senso che non di rado il militare nota certe incongruenze e, quindi, decide di ricorrere al giudice per rivedere il giudizio.

Il contenzioso in questa materia, infatti, non manca.

In effetti questi documenti sono importanti, dal momento che rappresentano la base di giudizio per la carriera del militare e per il suo razionale impiego.

Per esempio: problemi possono porsi sulla legittimità del giudizio e della qualifica finale di una determinata scheda valutativa riferita ad uno specifico arco temporale.

Un po' quello che è successo, nella realtà, all'ufficiale che ha proposto il ricorso poi sfociato nella per sentenza del Tar Lazio sez. 1 bis n. 2677/2018.

**La vicenda**

Tutto nasce da un giudizio disancorato dalle vere capacità e qualità dimostrate dal militare nel pe-

riodo di valutazione, nonché dai risultati e dalla qualità del rendimento lavorativo.

Il bello è che, dopo una sentenza favorevole che annulla un primo giudizio sbagliato, il Commissario ad acta nominato dopo per riformularlo sbaglia a sua volta, dal momento che riscrive solo il giudizio e la qualifica finali senza passare per la **motivazione** reale e, in definitiva, senza far capire il perché del nuovo giudizio, rivelatosi incompleto in quanto privo della spiegazione accurata sul suo presentarsi come deteriori rispetto ai precedenti sempre apicali.

**La soluzione del caso**

Interviene il giudice amministrativo e risolve nel senso favorevole al militare ricorrente.

Il Collegio di primo grado si esprime con una sentenza ben scritta e poi neanche appellata: concludendo il suo percorso argomentativo, chiude e alla fine dice che il giudizio del militare e la corrispondente qualifica sono stati formulati in assenza della espressione delle valutazioni analitiche previste dalla scheda di valutazione.

**In pratica**

L'Amministrazione, per ottemperare al giudicato, avrebbe dovuto prendere in considerazione tutto quanto risultante dal fascicolo personale per arrivare a formulare un diverso giudizio sul militare, rispettando i criteri di corrispondenza con questo materiale.

Avv. Francesco Pandolfi

## LESIONI O MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO

### Risarcimento danni per malattia

Con riferimento specifico al **mondo militare**, il dipendente può rivolgere all'Amministrazione di appartenenza una domanda per rivendicare il risarcimento del danno subito quando questo sia direttamente collegato ad un **comportamento omissivo** della stessa, a sua volta origine dell'insorgenza della patologia.

**La casistica**

Si possono verificare specifiche situazioni nelle quali l'amministrazione non sorveglia e non protegge nel modo adeguato la salute del suo dipendente.

Ebbene, sono questi i casi in cui può scattare la domanda risarcitoria, se da quelle omissioni scaturisce una **lesione alla salute** della persona.

Pensiamo, per esempio, a tutta la casistica in tema di malattie contratte in occasioni di **missioni all'estero**, dove il militare resta a contatto con inquinanti ed ambienti malsani, con esalazioni tossiche, polveri sottili eccetera.

**La Ctu**

La relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio svolge un ruolo chiave nell'istruttoria di questo tipo di cause: nel caso in cui le conclusioni

cui perviene il perito non siano contestate, oppure le contestazioni vengano superate, esse rappresentano:

1) il punto di riferimento per l'accertamento del danno alla salute,

2) quindi per l'individuazione del nesso causale tra fatti di servizio ed evento-malattia,

3) infine per la quantificazione del danno biologico.

**La quantificazione del danno**

Ciò che in termini monetari spetta al danneggiato lo stabilisce il Giudice, ovviamente sulla base delle conclusioni peritali.

Il Tribunale amministrativo può decidere di quantificare il danno accordato dal c.t.u. utilizzando le cosiddette "tabelle" (le più note sono quelle di Milano): queste servono per dare una valutazione in termini percentuali all'invalidità permanente, all'invalidità temporanea assoluta e per personalizzare il danno.

Quindi, può intimare all'Amministrazione di formulare al militare danneggiato una **proposta di risarcimento** entro un termine pre-stabilito, decorrente dalla comunicazione della sentenza o dalla data di notificazione della stessa.

# La Corte dei conti del Veneto **boccia** il ricalcolo dell'assegno di pensione

**P**rimo arresto alle pretese di un trattamento pensionistico maggiorato per i militari arruolati dopo il 1980. La Sentenza numero 30/2018 della Corte dei Conti del Veneto smentisce l'orientamento seguito da alcune sedi territoriali della stessa Corte dei Conti dando ragione all'impostazione dell'Inps. La giurisdizionale mo-

nocratica del Veneto mette in chiaro due aspetti. In primo luogo la Corte precisa che l'applicazione del coefficiente di rendimento del 44% della base pensionabile (di cui all'articolo 54 del DPR 1092/1973) si possa applicare a coloro che abbiano maturato, **all'atto del congedo, almeno 15 anni e non più di vent'anni di servizio**

**utile.** La Corte smentisce, quindi, la possibilità di un mutamento in senso più favorevole delle aliquote di rendimento per coloro che sono andati in pensione negli ultimi anni vantando un'anzianità di servizio superiore a 20 anni, la maggior parte degli interessati. Nei loro confronti le quote di rendimento annue della parte retributiva

della pensione restano pari al 2,33% per i primi 15 anni e dell'1,8% per i periodi ulteriori sino al 20° anno.

**No al moltiplicatore per le cessazioni da infermità**

Con la medesima sentenza la Corte nega anche la possibilità di riconoscere il **moltiplicatore contributivo** (Art. 3, co. 7 del Dlgs 165/197) al personale congedato per in-

fermità con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995. Alcuni militari avevano, infatti, chiesto l'applicazione del beneficio sulla base del fatto che, a causa dell'infermità, gli fosse stato precluso l'accesso all'ausiliaria e, quindi, il perfezionamento di una pensione più elevata. Il ragionamento della Corte al riguardo è chiaro.

Nelle motivazioni alla decisione il giudice precisa che il moltiplicatore laddove fa riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici non può accedere all'istituto dell'ausiliaria, non può che far riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d'età non sia in possesso di tali requisiti, tant'è che essa si applica non solo ai fini dell'accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria. Pertanto dall'istituto sono tagliati fuori quei soggetti congedati per infermità prima del raggiungimento dei limiti d'età per la permanenza in servizio. Peraltro la Corte osserva che se il congedo deriva dall'infermità il personale può godere di altri benefici quali la pensione di inabilità (che prevede un aumento del servizio utile fino al raggiungimento dei 40 anni contributivi o i 60 anni di età) o della pensione di privilegio. Riconoscere al personale congedato per infermità anche l'applicazione del moltiplicatore della base contributiva porterebbe ad una duplicazione ingiustificata dei benefici derivanti dalla medesima causa.

Si tratta in definitiva di un primo importante arresto rispetto all'orientamento che nei scorsi mesi era emerso presso alcune sezioni territoriali della Corte dei Conti che, invece, avevano dato ragione ai ricorrenti. La questione tuttavia è ancora molto fluida dato che ancora sono attesi i giudizi promossi in sede d'Appello. E probabilmente sarà necessaria una sentenza a sezioni unite per rimuovere il contrasto giurisprudenziale in materia.

avv. Pandolfi

## TAR NAPOLI

### Trasferimento d'autorità: quando l'ordine può essere rianimato

#### La regola

Che il trasferimento d'autorità del militare sia un **ordinone** non ci piove.

E' la regola ribadita tanto dalle norme di settore quanto dalle decine e decine di sentenze amministrative in materia, tanto di primo quanto di secondo grado.

Ma, il punto è un altro.

L'ordine, come tale, è inamovibile in quanto correlato alla specificità dell'amministrazione militare o esistono casi in cui se ne può discutere?

Sembrerà strano ma pare proprio che qualche spazio ci sia: a dircelo è il Tar Napoli, con la sentenza n. 1591 del 3 ottobre 2016.

Vediamo allora in che termini, stando a questa interessante pronuncia, è possibile sindacare questo specifico ordine.

#### I motivi del ricorso

Il Tribunale, con il pretesto di dover risolvere un caso dove il Militare ricorre e chiede l'annullamento:

di una nota con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale E.I. - Ufficio Impiego Ufficiali, dispone il trasferimento d'autorità (cd. dispaccio) presso un Comando regionale Militare Nord;

di una nota allegata al c.d. dispaccio, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito comunica il trasferimento d'autorità;

di una nota con cui lo S. M. E. comunica il reimpiego d'autorità presso il Comando Regionale Militare Nord quale Capo Sezione Sanitaria e Gravi Patologie;

di una nota con cui lo Stato Maggiore dell'esercito comunica la modifica dell'incarico assegnato, ragiona nel modo che segue.

#### Il ragionamento dei Magistrati del Tar Napoli

Ecco il punto di partenza.

La giurisprudenza afferma che i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel **genus degli ordinis** sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla Legge 241/90 e **non necessitano di particolare motivazione.**

Detta così, il discorso sembra chiuso. Ma vediamo appresso nelle pieghe della pronuncia.

Il principio descritto, dicono i Giudici, si collega all'affermazione che l'ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch'esso "allo spirito democratico della Repubblica".

La conseguenza di questa impostazione è che anche per l'amministrazione della difesa vanno osservati, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenziano per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, i **principi e criteri che segnano il modo d'essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini**, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929).





## Aspettativa: somme indebitamente trattenute

Nell'anno 2005 a seguito di un intervento al cuore sono stato in aspettativa per un totale di 3 anni ed 8 mesi; successivamente, sono rientrato in servizio in modo parziale infatti espleto mansioni d'ufficio, in seguito il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma mi ha riconosciuto la causa di servizio, assegnandomi la tabella A - 5<sup>a</sup> parziale.

Vorrei sapere se è vero che, seppur riconosciuto la causa di servizio, per il periodo di aspettativa i contributi vengono versati al 50% e non nella misura intera?

Il personale che viene collocato in aspettativa per patologie già ascritte SI dipendenti da causa di servizio, non riceve decurtazione dopo il 12° mese di assenza continuativa né azzeramento dopo il 18° mese. Per coloro che si vedono riconosciuta la dipendenza dopo il periodo di assenza superiore al 12° mese, a domanda, può chiedere il ristoro delle somme decurtate previo conguaglio a credito per il rimborso. A decorrere dal 2007 per effetto degli accordi contrattuali, in caso di patologie che comportino lunghi periodi di assenza ed in applicazione del nuovo quadro normativo che tra l'altro prevede il transito al ruolo civile senza perdere il trattamento economico acquisito, è stato introdotto il procedimento che interrompe le riduzioni salariali, purché sia in corso di riconoscimento la dipendenza da causa di servizio della/delle patologia/e in corso di definizione.

In sintesi se:

a) Lei ha richiesto il riconoscimento della dipendenza mentre l'iter era in corso e non si è avuto riscontro negativo da parte del Comitato entro 24 mesi dall'inizio del procedimento l'Amministrazione **non può** decurtare il trattamento stipendiale e deve quindi restituire tutte le somme decurtate;

b) se il riconoscimento è avvenuto successivamente senza che fosse presentata l'istanza con l'iter in corso l'Am-

nistrazione deve restituire le somme recuperate;

c) se l'istanza è stata presentata con l'iter in corso ed il rigetto è avvenuto dopo il 24° mese dall'avvio del procedimento l'Amministrazione non può decurtare e/o recuperare le quote stipendiali.

Qualora Le sia stata applicata una riduzione e/o recupero in contrasto con quanto indicato ed in considerazione dei termini quinquennali della prescrizione deve immediatamente presentare istanza di ristoro delle somme **indebitamente trattenute** affinché non perda titolo al rimborso spettante

## Liquidazione della pensione: i tempi

Sono un ex dipendente statale settore scuola in pensione dal 1/9/18 con il sistema misto, chiedo quando si provvederà al ricalcolo dell'importo.

Il problema è noto da tempo, anzi direi da sempre. L'Inpdap, generalmente e contrariamente all'Inps, non procede alla liquidazione definitiva in sede di prima attribuzione della pensione per tutta una serie di motivi. Tra questi il fatto che nel calcolo dell'importo di pensione non tutte le voci stipendiali sono utili alla determinazione dello stesso e l'Inpdap, ora Inps, non sempre è in grado di individuare in sede di prima liquidazione le indennità escluse a volte anche per carenze comunicazioni da parte delle amministrazioni da cui si era dipendenti.

### IL QUADRO

Bisogna anche tenere conto di eventuali rinnovi contrattuali che spesso vengono applicati retroattivamente e che influiscono nella determinazione dell'importo di pensione. Un altro fattore importante è stato introdotto dalla legge finanziaria del 2015 (legge n° 190 del 2014, art. 1 comma 707) che ha previsto che, in relazione a tutte le pensioni, sia Inps che Inpdap, liquidate e da liquidarsi con una quota contributiva per contribuzione successiva al 1° gennaio 2012, per i lavoratori con almeno ad almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, l'In-

pdap deve operare un doppio calcolo: calcolo misto, con quota retributiva sulle anzianità maturate fino al 2011, e quota contributiva sulle anzianità dall'1.1.2012 in poi; calcolo interamente retributivo sulla intera contribuzione maturata ante e post 1.1.2012.

Effettuato questo doppio calcolo, deve essere messo in pagamento il trattamento risultante di importo complessivamente inferiore tra i due. La norma trova applicazione, per tutte le pensioni liquidate con calcolo misto a partire dall'1.1.2012 in poi: laddove il calcolo interamente retributivo comporti un importo inferiore a quello misto, l'importo retributivo va a sostituirsi al misto. Questo doppio calcolo, deve essere effettuato d'ufficio da parte dell'Inpdap ora Inps ma, di fatto, questa procedura ha rallentato la liquidazione definitiva delle pensioni.

### LA SOPPRESSIONE DEL 2011

Si ricorda che l'Inpdap, l'istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, è stato soppresso nel 2011 dalla legge Fornero (Legge n° 214/2011) e che le sue funzioni sono state assorbite dall'Inps pur mantenendo tutte le sue specificità. E da qui il problema da lei sollevato: nell'Inps, per diversa organizzazione interna, le pensioni vengono quasi sempre liquidate in via definitiva in quanto l'Inps per le gestioni previdenziali di sua competenza ha i dati in tempo reale soprattutto nel caso dei lavoratori dipendenti.

## Istanza di trasferimento tramite il bando di mobilità straordinaria

Sono un ex militare transitato civile nel 2016 e trasferito in un caserma a 80 km dalla mia residenza; quest'anno peggiorando i miei problemi di salute mi hanno riconosciuto il 46% di invalidità civile e la legge 104, ho fatto istanza di trasferimento tramite il bando di mobilità straordinaria presso la caserma della mia città dove lavoravo come militare prima del rimpiego, e mi è stata rigettata poiché "il mio profilo professionale non è organica-

mente previsto". L'ho rifatta dopo essermi accertato da tabella organica che in questa caserma c'è posto, specificando di essere disposto a cambiare il mio profilo professionale e ho avuto un altro rigetto dicendo che "il mio profilo professionale non è organicamente previsto (senza da conto alla mia disponibilità al cambio) e che non sussiste l'esigenza di assegnare ulteriori risorse/professionalità (nonostante la capienza organica). Come devo comportarmi, rifaccio la domanda allegando copia della tabella organica con capienza, o cos'altro posso fare?

A seguito del transito nei ruoli del personale civile della Difesa la procedura prevede la rinuncia agli effetti della posizione di dipendente militare dalla quale si proviene, pertanto le norme e le relative circolari divengono quelle di PERSOCIV. Questa basilare modifica comporta che mentre nel caso del personale militare la legge 104 per sé e quindi la condizione di idoneità parziale prevede il transito a ruoli per le mansioni di ufficio e di conseguenza anche il reimpiego in E/D/R territoriali, per il personale civile ove sussiste anche un'ampia presenza di lavoratori appartenenti alle "categorie protette" non necessitando dei medesimi requisiti di idoneità all'impiego richiesta ai militari (ciechi, sordomuti ed altre categorie di invalidi).

Altra condizione peggiorativa risulta essere la continua riduzione organica dovuta alla doppia condizione di invecchiamento e quindi pensionamento del personale in servizio ed il blocco delle assunzioni ormai atavico nei ruoli impiegatizi del pubblico impiego che combinati, comportano una ormai cronica e distribuita carenza organica in ogni ufficio e/o dipendenza che necessitano di rimpiazzi. Nel suo caso, quindi, sussistono due condizioni limitative che comportano seri problemi ad un reimpiego e/o spostamento in altra unità lavorativa.

Per completezza, inoltre, si deve specificare che le condizioni personali sono al limite di una grave invalidità poiché la misura deve essere superiore al 46% affinché si configurino le condizioni per l'invalidità civile atta ad implementare ogni Sua richiesta con condizioni di gravità.

Personalmente ritengo debba spingere per ottenere un incremento della percentuale riconosciuta e contestualmente cercare un cambio tra il personale presente nel reparto da Lei auspicato per avviare la procedura di un cambio che sarebbe la soluzione più veloce al momento..





## Trattenute in busta paga superiori a quelle previste

Vorrei sapere, in relazione agli anni dal 1993 a seguire, se ai militari dell' Arma dei Carabinieri e dell' Aeronautica militare, sono state applicate trattenute in busta paga superiori a quelle previste dalla normativa vigente; in questo caso sarebbe possibile fare un ricorso collettivo? Nel mio caso prestavo servizio dal 1993 al 1994 Regione Lazio, dal 1994 al 1995 Regione Toscana, dal 1995 al 1998 Regione Piemonte, dal mese di Gennaio del 1998 a Giugno 1998 Regione Sardegna, dal 1999 al 2001 Regione Marche, dal 2002 al 2012 regione Lazio.

Poiché ultimamente si sono rincorse varie interpretazioni relativamente alla posizione dei contributi per i dipendenti pubblici ed in particolare per gli statali con la divisa, colgo l'occasione per tentare di fare un po' di chiarezza. In particolare bisogna fare due distinzioni ossia a) la situazione contributiva relativa ai dipendenti indicati; b) la situazione contributiva relativa all'interessato.

A sua volta bisogna eseguire un ulteriore distinguo poiché gli sviluppi normativi a decorrere dalla Legge 503/1992 (Legge Amato) ad oggi hanno inserito una serie di adeguamenti tutti mirati a ridurre la spesa previdenziale, ovviamente a danno del dipendente interessato. In particolare la Legge Amato ha inserito la quota "B" nel pubblico impiego ove in pratica la pensione dal 1 gennaio 1993 non viene più calcolata sull'ultimo stipendio percepito ma con una

quota sull'ultimo stipendio ed una quota sulla media della retribuzione utile a pensione percepita proprio dal 1 gennaio 1993. Successivamente la Legge Dini (335/1995) inserisce anche la quota "C" creando il cosiddetto triplice sistema ossia retributivo/misto/contributivo ed in particolare chi avesse maturato almeno 18 anni utili (ossia anni effettivi più maggiorazioni e/o incrementi di legge, quali servizi speciali e/o d'istituto, maggiorazioni zone disagiate e/o particolarmente disagiate, titoli di studio specificamente utili all'assunzione e similari) alla data del 31 dicembre 1995 rimane retributivo e si applica la metodologia antecedente l'entrata in vigore della più volte citata Legge 503/1992; per coloro che alla data dell'introduzione del nuovo sistema fossero già in servizio ma non avessero maturato il 18° anno utile si applica il sistema misto ossia sino al 31/12/1992 retributivo, quindi determinato sull'ultima retribuzione percepita ma adottando la quota percentuale maturata a detta data e dal 01/01/1993 con la media degli ultimi dieci anni di retribuzione utile a pensione ma con l'inserimento dal 01/01/1996 delle accessorie qualora superiori alla maggiorazione del 18% (beneficio spettante dal 01/01/1978 per effetto di una vecchia norma tuttora in vigore, l'art. 17 della L. 177/1976); ed infine il sistema contributivo ossia per coloro assunti dal 01/01/1996 la pensione si determina sul montante contributivo ossia la misura annuale del 33% del reddito imponibile comprensivo delle relative maggiorazioni (il già specificato 18% spettante a tutti i dipendenti pubblici e per coloro in divisa l'ulteriore quota del 15% per la maggiorazione dei sei scatti. Da sottolineare che proprio per effetto della Legge Dini dal 1 gennaio 1996 queste maggiorazioni sono soggette a

ritenuta contributiva quale accessorie con ricarico sulle trattenute in busta) detta quota viene adeguata con le tabelle rivalutative dell'INPS per mantenere il valore nel tempo ed il totale viene corrisposto quale pensione nella quota del montante utile ed anche questo riferimento viene fornito ed adeguato periodicamente dall'INPS anche se su questa variabile sussiste anche il riferimento anagrafico alla cessazione ove si privilegia una maggiore età anagrafica per incrementare la percentuale spettante..

Per completezza si sottolinea che per il personale con sistema misto e/o contributivo le informazioni atte a garantire una corretta erogazione del trattamento previdenziale devono, pertanto, partire dal 1993 e le accessorie dal 1996. Le amministrazioni competenti, però, spesso hanno recepito con ritardo le leggi di riferimento (438/1992, 503/1992, 335/1995 e successive), rendendo ancora più complesso reperire la necessaria documentazione e consentire una regolare esecuzione delle spettanze. In definitiva la problematica generale swi riferisce al transito dall'INPDAP all'INPS con radicale modifica della gestione del sistema previdenziale estendendo le norme e le metodologie proprie del nuovo gestore. Di fatto ciò applicando quote, percentuali ed aliquote diverse rispetto al pubblico impiego ed in particolare il personale in divisa che già dal Testo Unico delle Pensioni (DPR 1092/1973) era inserito nel Capo V della norma riconoscendo una diversa condizione giuridico/amministrativa rispetto al personale civile inserito nel Capo IV del citato testo.

Allo scopo la direttiva emanata a settembre dall'Istituto ribadisce che per il personale retributivo saranno adottate le opportune correzioni mentre per

il restante personale (misto e contributivo) saranno valutate le opportune azioni da adottare. Allo scopo confermo che attraverso le pagine del nostro giornale sarete costantemente aggiornati.

In relazione, invece, alla propria posizione evinco dal testo del messaggio che trattasi di Milite dell'Arma transitato alle aree funzionali del personale civile della Difesa e quindi con un transito a domanda previo rinuncia alle condizioni riferite alla precedente condizione di impiego. Nel Suo caso, quindi, la pensione sarà determinata da personale civile anche se si dovrà tenere conto delle retribuzioni pregresse in quanto dalle date indicate si evince anche che Lei rientra anche se per poco nel sistema misto. In particolare si deve evidenziare che per quanto esposto in premessa si dovranno adoperare i redditi imponibile INPADP/INPS e quindi maggiorati del 33% delle voci stipendiali sino al 2012 per effetto sia del 18% sia dei sei scatti che benché da dipendente civile non Le competano più per circa tre lustri vi ha pagato i relativi contributi. Anche in questo caso vale la valutazione per la quale si devono attendere gli sviluppi dell'INPS per come valuterà le percentuali utili per gli anni pregressi ma nel Suo caso la questione riguarda solo gli anni sino al 1995, compreso, perché per quelli dal 1996 in applicazione della quota "C" varranno solo le certificazioni annuali (mod. 101, CUD, CU, schede previdenziali e similari).

Personalmente ritengo che la questione è complicata e debba essere ancora definita in ogni sua spigolatura ma la lunga e consolidata serie di sentenze favorevoli che hanno determinato l'emissione della circolare di settembre possa comportare un definitivo allineamento dell'Istituto alla corretta applicazione della norma di riferimento



## Maggiorazione del montante contributivo

Sono un maresciallo cpl CC andato in congedo per limiti ordinali con decorrenza 03.12.2013.

In data 11.12.2013 L'INPS di Palermo emetteva atto di pensione Ordinaria diretta di vecchiaia.

Nello stesso atto, a margine, il predetto ente faceva riserva circa il calcolo dell'art. 3 co.7 del d.lgs sull'aumento figurativo carabinieri.

Nel mese di ottobre 2017 lo scrivente inviava raccomandata A/R alla suddetta Inps adducendo che fino a quel mese nessun provvedimento aveva ricevuto circa la riserva espressa sia nel senso positivo o negativo. A tutt'oggi, si rileva un assoluto silenzio e nessun riscontro alla raccomandata suddetta.

Ciò premesso prima di procedere nei confronti dell'Inps ad intimazione nei Termini di legge chiedo di conoscere se l'importo dell'aumento figurativo di cui alla riserva espressa, rientra effettivamente nell'estensione dell'art. 3 co.7 del d.lgs 165/97.

A decorrere dal 1 gennaio 1998, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 165/1997 ed in particolare dell'art. 7 3°c. nacque l'opzione per il montante contributivo, in alternativa all'indennità di ausiliaria.

In sintesi l'opzione comporta la possibilità di sostituire l'indennità di ausiliaria con l'inserimento dell'ultimo reddito annuo moltiplicato per la durata dell'ausiliaria (cinque anni). Ad esempio se l'ultima annualità è pari ad € 30.000,00 moltiplicato per cinque diviene € 150.000,00 detto importo deve essere adeguato alla rivalutazione annua che sempre per semplicità con cifre tonde ipotizziamo sia adeguata ad € 165.000,00, detto importo viene ridotto ad un terzo pari ad € 53.000,00 e poi rivalutato per il montante contributivo (più è elevata l'età anagrafica più è alto il montante)

Indicando che al 60° anno di età il montante (ad oggi) è di 4.572% la somma utile finale è pari ad € 53.000,00 \* 4,572%

= € 2.423,16. Importo che deve essere inserito nel trattamento di pensione all'atto della cessazione (altrimenti il beneficio dell'opzione viene disperso dall'attesa). Per quanto esposto risulta incomprensibile la riserva sviluppata dall'Istituto in quanto l'importo doveva essere definito attraverso la determina sviluppata dal Centro di Chieti all'atto della cessazione, avendo tutti gli elementi per consentire all'INPS (ex INPDAP) di svolgere ed applicare il calcolo espresso in premessa.

Personalmente ritengo si debbano adottare le azioni di tutela, dopo aver completato l'informativa attraverso una richiesta a titolo ricognitorio al Comando di Chieti, per capire se la riserva avesse origini "interne", interessando contestualmente l'Istituto, così qualora non vi siano incombenze da parte del Centro Nazionale si possono riscontrare tutti gli estremi per affrontare in maniera risolutiva la questione con l'INPS.

Allora se ho ben capito il beneficio si perde e quindi verrà sottratto dalla pensione allo scadere dei cinque anni?

La maggiorazione del montante contributivo in aggiunta alle misure maturate all'atto del collocamento in riserva per riforma/inabilità deve essere eseguita dal Centro di Chieti e quindi essere adeguata dall'INPS (ex INPDAP). Detta procedura è già da tempo regolarizzata dal citato Comando per il personale collocato in ausiliaria quale opzione al trattamento economico di ausiliaria, previa applicazione immediata del trattamento incrementato come esplicitato nella precedente comunicazione.

D'altronde alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti hanno riconosciuto il titolo all'incremento in parola con apposite sentenze che in caso estremo potrebbero essere la base di partenza per ottenere l'incremento in parola che benché trattasi di una somma oscillante tra € 150/00 ad € 250/00 mensili deve essere espresso nelle mensilità percepite e da percepire quindi in un'ottica di oltre 2.000/00 Euro annui vitalizi.

Per quanto esposto si conferma che deve essere interessato con apposita istanza il CNA di Chieti affinché adegui il trattamento in godimento ed in caso di risposta negativa sviluppare un ricorso

alla Corte dei Conti per chiedere l'estensione del diritto in parola per analogia di trattamento con i colleghi già interessati dal trattamento comprensivo del montante contributivo. Ricorso che comporterebbe l'adeguamento della pensione in godimento con effetto retroattivo. Senza perdere, quindi, nemmeno i benefici pregressi.

In conclusione il beneficio una volta concesso non può più essere revocato poiché trattasi di normativa di legge e non di trattamento connesso a condizioni momentanee e/o saltuarie con termine applicativo.

Per quanto esposto si conferma la necessità di contattare il Comando di Chieti, per ottenere il necessario supporto tecnico ed amministrativo. D'altronde in CNA ha già dimostrato oculatezza e professionalità applicando l'opzione in parola prima di ogni altra Forza Armata quindi non capisco ove sia la difficoltà ad estender il titolo in applicazione della medesima legge di riferimento e consentire di risolvere la questione con l'INPS.

## Assenza per malattia dipendenti pubblici subisce decurtazioni?

Salve, sono un dipendente statale volevo sapere per la categoria (A-8) non sono dispensato dalla visita fiscale inps ok, ma per la retribuzione economica stipendiale in caso di assenza di lavoro la giornata di lavoro viene detratta dallo stipendio. Si o no?

Ai dipendenti pubblici, anche se riconosciuti invalidi, secondo la legge 104/92, si applica la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia, prevista nel Decreto Brunetta legge n. 112/2008.

Cosa prevede il decreto Brunetta  
Il decreto Brunetta è entrato in vigore il 25 giugno 2008 e prevede che i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento

economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Il comma 1 bis introdotto in sede di conversione del decreto prevede che questa disposizione non si applica al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Con il Decreto Legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, anche il personale dei Vigili del Fuoco è escluso da questa decurtazione.

Riepilogando, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, fermo restando il trattamento economico fondamentale, lo stipendio è ridotto di ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo, di ogni altro trattamento economico accessorio. Dall'undicesimo giorno, si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia.

### Invalidità e decurtazione

La normativa vigente, non fa distinzione tra malattie e tra persone disabili e non disabili. Pertanto, anche i lavoratori in possesso di un'invalità riconosciuta sono soggetti alla decurtazione sulle assenze per malattia. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

### Come viene calcolata la decurtazione sulla malattia

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 8/2008, precisa che la decurtazione è "permanente", questo significa che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni con la precisazione che decorsi i dieci giorni si applicherà il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.

La decurtazione si applica anche in caso di imputazione a malattia delle assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.